

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE

- 1- il canone di affitto delle aree comunali destinate all'esercizio venatorio e' di:
- a) **euro 150,00** annui per il rinnovo di appostamenti fissi esistenti
  - b) **euro 150,00** annui per gli appostamenti fissi di nuova autorizzazione o nei sub ingressi autorizzati dal Comune;
- 2-
- a) il concessionario dovrà servirsi del capanno esclusivamente durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio e comunque non oltre il periodo compreso dal 1° Settembre al 31 Gennaio dell'anno successivo; è ammessa la sola preparazione del sito a partire dal 1° agosto;
  - b) è vietata ogni forma di sub-affitto del capanno e la mancata osservanza di detta prescrizione, così come la continuità nell'uso dell'appostamento fisso solo da parte di persone diverse dal concessionario, sono causa di immediata risoluzione della concessione;
  - c) il subentro nel diritto di concessione del capanno fisso è sempre ammesso parenti in linea diretta e collaterale;
  - d) nel caso il concessionario ritenga di rinunciare alla concessione è tenuto a far pervenire comunicazione scritta al Comune entro il 31 marzo;
  - e) le concessioni rese libere a seguito di rinuncia saranno assegnate con il metodo del sorteggio tra le domande presentate al protocollo comunale tra il 1° aprile ed il 30 giugno di ogni anno; l'elenco di tali domande ha valore solamente per l'annualità in corso. Ai fini del sorteggio, le domande saranno ordinate per categorie di priorità e sottoposte ad estrazione nel seguente ordine:
    - 1. residenti da almeno 5 anni nel Comune di Pisogne
    - 2. nativi nel Comune di Pisogne
    - 3. già residenti nel Comune di Pisogne e trasferitisi in altri Comuni, ordinati per maggior durata della residenza a Pisogne.Il primo sorteggiato per ogni categoria avrà diritto di esercitare la scelta fra i capanni disponibili, e così di seguito. Esaurita la prima categoria di priorità, si procederà all'estrazione delle domande appartenenti alla 2<sup>a</sup> categoria e così di seguito, fino ad esaurimento delle concessioni disponibili.  
Esclusivamente per il caso di mancata aggiudicazione per almeno 2 anni dell'appostamento, la concessione potrà essere messa in sorteggio anche tra non residenti.
  - f) In caso di rinuncia pervenuta dopo il termine del 31 marzo e comunque non oltre il 30 giugno, il termine per la presentazione delle domande di assegnazione sarà prorogato al 15 luglio;

- g) le concessioni resesi libere a seguito di rinuncia presentata oltre il 30 giugno di ogni anno, verranno assegnate nell'anno successivo;
- h) l'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione, per sorteggio, entro il 25 luglio di ogni anno. L'assegnazione sarà immediatamente comunicata dall'ente agli interessati, e comunque entro il 31 luglio, per consentire i normali lavori di manutenzione del sito, ammessi a partire dal 1° agosto;
- i) il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni da esso causati alla vegetazione ed alle piante nell'ambito dell'area usata per l'esercizio dell'attività venatoria, per tutto il periodo di concessione;
- j) l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'installazione di nuovi appostamenti fissi, oltre agli esistenti. solo dopo che il richiedente abbia rimosso un capanno, con conseguente ripiantumazione dell'area di pertinenza (con essenze presenti nell'immediato vicinato del capanno interessato), presente su area di proprietà del comune inattivo da almeno anni 4 e solo se i nuovi luoghi non comportino estesi tagli alla vegetazione esistente; l'Amministrazione individuerà il punto esatto di ubicazione del manufatto e la Guardia Boschiva Comunale dovrà procedere alla segnatura di un numero di matricine tale da garantire la conservazione della qualità del bosco, nel rispetto delle finalità previste dal Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali;
- k) il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone di rinnovo della concessione entro la data di apertura della caccia prevista dal calendario venatorio (3<sup>a</sup> domenica di settembre). Il mancato pagamento entro tale data vale come rinuncia e decadenza dal diritto di concessione;
- l) resta comunque inteso che è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare in qualsiasi momento la concessione, in conseguenza:
- ⇒ dell'emanazione di disposizioni di divieto all'esercizio della caccia da appostamenti fissi o da costituzione di zone di divieto che li ricomprendano;
  - ⇒ della mancata osservanza del presente regolamento;
  - ⇒ della perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività venatoria in appostamenti fissi;
  - ⇒ della mancata esistenza di licenza valida con versamenti dell'anno in corso, della mancanza del tesserino regionale o di versamento al comprensorio, della mancanza di versamento della tassa regionale per appostamenti fissi;
- m) gli introiti derivanti dai versamenti annuali, saranno destinati alla manutenzione del patrimonio boschivo.

**3- I capanni non richiesti dai residenti entro il 30 Giugno, potranno essere assegnati anche ai non residenti.**